COMUNE DI PAESE

SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Di seguito una sintetica disamina della normativa vigente in tema di servizi pubblici e, più in particolare, di servizi pubblici di carattere **sportivo**.

Le disposizioni vigenti, ordinamentali e settoriali, riferibili alla materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica generale, si sono stratificate nel tempo, con interventi non omogenei tra loro - molti dei quali realizzati attraverso la decretazione d'urgenza - dovuti anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi dell'ordinamento UE, ma anche conseguenti ad esiti referendari e a pronunce della Corte costituzionale (per una sintesi di tali interventi si rinvia, infra, al paragrafo di sintesi sulla normativa interna).

Nella normativa interna (cfr. art. 113, d.lgs. n. 267/2000; art. 23-bis, d.l. n. 112/2008; artt. 3-bis e 4, d.-l. n. 138/2011) il legislatore nazionale ha utilizzato la locuzione: «servizi pubblici locali di rilevanza economica», mentre il diritto europeo distingue i SIEG («servizi di interesse economico generale») dai SIG («servizi di interesse generale»): questi ultimi ricomprendono, oltre ai SIEG, anche i servizi che non sono suscettibili di essere gestiti esclusivamente in regime di impresa e che attengono ai bisogni primari del cittadino (quale, ad esempio, scuola, sanità, assistenza sociale). Nel Libro verde della Commissione europea del 21 maggio 2003 si rileva che: «L'espressione "servizi di interesse generale" non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece è utilizzata nel Trattato. È un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico […]». In sostanza, dal riferimento alla nozione positiva di «servizio di interesse economico generale» contenuto in alcune norme del Trattato CE, si è giunti ad enucleare la più ampia nozione di «servizio di interesse generale», formalmente assente. In merito si ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza del 17 novembre 2010, n. 325, ha affermato una sostanziale fungibilità ed omogeneità tra le nozioni di «servizi pubblici locali di rilevanza economica» e di «servizi pubblici locali di interesse economico generale».

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

Nell'illustrare la sostanziale corrispondenza tra la nozione di SIEG di derivazione comunitaria e quella di servizi pubblici locali di rilevanza economica, la sentenza della Corte, infatti, chiariva che entrambe: «[…] fanno riferimento infatti ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato» (come si esprimono sia la citata sentenza della Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia, sia le sentenze della stessa Corte 10 gennaio 2006, C-222/04, Ministero dell'economia e delle finanze, e 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C355/01, AOK Bundesverband, nonché il Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, al paragrafo 2.3, punto 44); b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV). Le due nozioni, inoltre, assolvono l'identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica»mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)". (fonte Dossier "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati 22 novembre 2022).

In materia di gestione di impianti sportivi, il legislatore italiano con la Legge 289/2002 all'art. 90 ,comma 25, ha introdotto nel 2002 una disposizione speciale, la quale prevedeva che "*ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidataci. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento*".

Rispetto al momento dell'emanazione di tale disposizione, il quadro normativo della contrattualistica pubblica, contenuta nel d.lgs. 50/2016 e ora nel D.Lgs. 36/2023, è radicalmente mutato. Come evidenziato dalla deliberazione Anac n. 1300 del 14 dicembre 2016 la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica è qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice e deve pertanto essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del d.lgs. 50/2016, con applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni in materia di appalti.

Gli impianti sportivi oggetto della presente relazione, di proprietà comunale, rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826, comma 3, del codice civile in quanto beni destinati a pubblico servizio.

La consistenza degli immobili è la seguente:

1. Campi calcio:
    a. Campo di calcio in Via Marconi n. 10/A Paese;
    b. Campo di calcio in Via San Pio X frazione di Castagnole;
    c. Campo di calcio in Piazza S. Filippo Neri frazione Padernello;
    d. Campo di calcio in Via Sovernigo n. 9/D frazione Porcellengo;
    e. Campo di calcio in via Postumia Romana n. 16 frazione Postioma;
2. Palestre:
    a. Palestra comunale sita in Via Olimpia località Paese;
    b. Palestrina scolastica scuola primaria "Pravato" località Paese;
    c. Palestrina scolastica scuola primaria "Treforni" località Paese;

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

   d. Palestra comunale sita in Via Grotta località Castagnole;
   e. Palestra comunale sita località Postioma;
   f. Palestrina scolastica scuola primaria di Postioma località Postioma;
   g. Palestrina scolastica scuola primaria di Porcellengo località Porcellengo;
   h. Palestra comunale "Palasutto" località Padernello;
   i. Palestrina scolastica scuola primaria Padernello;
3. Impianto sportivo Rugby sito in Via Costituzione località Paese;
4. Impianto sportivo tennis sito in Via Olimpia località Paese;

IL MODELLO DI GESTIONE INDIVIDUATO

In tema di servizi pubblici, i modelli gestionali ravvisabili sono costituiti dalla gestione diretta da parte del soggetto che detiene il bene, l'affidamento in appalto, l'affidamento in concessione.

Con la gestione diretta, il titolare del bene (per lo più coincidente con il soggetto pubblico che intende erogare il servizio) assume in proprio lo svolgimento di tutte le prestazioni, principalmente attraverso proprie risorse e mezzi. Il centro di costo della gestione afferisce direttamente sul bilancio dell'ente e la responsabilità giuridica della corretta erogazione del servizio incombe sull'ente stesso; tutti i proventi della gestione sono del titolare.

Con l'affidamento in appalto il titolare del bene trasferisce sull'appaltatore l'assunzione, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a rischio di quest'ultimo, il compimento del servizio, verso il pagamento di un canone. Il rischio non va inteso come ricaduta sull'appaltatore delle sorti della gestione, ma soltanto come ricaduta sullo stesso di tutti gli eventi pregiudizievoli riguardanti i mezzi utilizzati per la stessa; l'appaltatore è remunerato con un canone da parte dei committente e questo canone rimane insensibile alle vicende inerenti la proficuità dell'esercizio, i cui andamenti ricadono direttamente sul titolare del bene. La concessione di servizi è costituita da un rapporto trilatero in cui il concessionario assume su di sé non solo i rischi tipici dell'appaltatore ma anche quelli della proficuità della gestione: su di lui che gravano gli oneri di gestione delle prestazioni fornite ed è a suo appannaggio che vanno i proventi della gestione che sono riscossi direttamente dai fruitori del servizio. In questo modello, il concedente esercita una funzione di controllo e verifica a che il concessionario mantenga correttamente il bene utilizzato per l'erogazione del servizio e somministri quest'ultimo secondo le regole fissate ex ante nel contratto di servizio secondo una declinazione più o meno capillare dei principi comunitari sopra esposti.

Considerato che gli impianti sportivi rispondono a bisogni fondamentali della popolazione ed è pertanto necessario che l'Ente definisca modalità gestionali che ne assicurino il mantenimento e garantiscano un servizio efficiente ed accessibile a tutti, il Comune di Paese ha adottato scelte gestionali differenziate in ragione della tipologia di impianto sportivo e connesso servizio come precisato al successivo punto B.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

1) Per i campi di calcio si è provveduto ad affidare in concessione il servizio di gestione come di seguito indicato:

   a) **Campo calcio di Paese sito in Via Marconi n. 10/A**: con la determinazione a contrattare del Responsabile dell'ufficio Sport n. 321 del 11.06.2018 è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo dedicato al gioco del calcio sito in Via G. Marconi n. 30/A mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, mediante lettera di invito. Con determinazione n. 452 in data 20.07.2018 è stata affidata in concessione all'A.S.D. Città di Paese con sede a Paese in Via

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

G. Marconi n. 30/A la gestione dell'impianto sportivo dedicato al gioco del calcio in Via G. Marconi n. 30/A, per il canone di € 410,00, IVA esclusa, per complessivi € 4.100,00 (IVA esclusa) da versare complessivamente nei prossimi 10 anni alle condizioni contenute nella lettera-invito approvata con determinazione n. 321 dell'11 giugno 2018. In data 30 luglio 2018 n. registro 590 è stato sottoscritto il contratto per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di calcio di Paese sito in via Marconi n. 30/a – per il periodo 1° agosto 2018 – 31 luglio 2028 cig. ZBF23E0054;

b) **Campo di calcio Via San Pio X frazione di Castagnole:** con la determinazione a contrattare n. 324 in data 11.06.2018 del Responsabile dell'ufficio Sport è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio di gestione del campo di calcio di proprietà comunale, sito in Via San Pio X n. 28/B, a Castagnole di Paese, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, previa indagine di mercato. Con determinazione n.453 del 20.07.2018 è stato affidato all'associazione sportiva dilettantistica "A.S.D. CITTA' DI PAESE", la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale ubicato in Paese (località Castagnole) Via San Pio X n. 28/B per il periodo 1° agosto 2018 – 31 luglio 2028, alle condizioni tutte previste nella lettera di invito approvata con determinazione n. 324 dell'11 giugno 2018. In data 30 luglio 2018 n. registro 591 è stato sottoscritto il contratto per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di calcio di paese sito in Via San Pio X n. 28/B – per il periodo 1° agosto 2018 – 31 luglio 2028 cig. Z3123E0146.

c) **Campo di Calcio sito in piazza S. Filippo Neri località Padernello:** con determinazione a contrattare del Responsabile dell'ufficio Sport n. 325 del 11.06.2018 è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo dedicato al gioco del calcio sito in Piazza San Filippo Neri mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, mediante lettera di invito, previa indagine di mercato, per la durata in anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data della consegna effettiva dell'impianto e stabilendo il canone annuo posto a base di gara di Euro 400,00 IVA esclusa. Con determinazione n. 456 del 20.07.2018 è stato affidato all' associazione sportiva dilettantistica A.S.D. "G.S. PADERNELLO", la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale ubicato in Paese, Piazza San Filippo Neri, per il periodo 1° agosto 2018 – 31 luglio 2028, alle condizioni tutte previste nella lettera di invito approvata con determinazione n. 325 dell'11 giugno 2018. In data 30 luglio 2018 n. reg. 589 è stato sottoscritto il contratto per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di calcio di Paese sito in Piazza S. Filippo Neri – per il periodo 1° agosto 2018 – 31 luglio 2028 cig. Z1F23E024E.

d) **Campo di Calcio sito in Via Sovernigo n. 9/D località Porcellengo**: con determinazione a contrattare del Responsabile dell'ufficio Sport n. 326 del 11.06.2018 è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo dedicato al gioco del calcio sito Via Sovernigo 9/D mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, mediante lettera di invito, previa indagine di mercato, per la durata in anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data della consegna effettiva dell'impianto e stabilendo il canone annuo posto a base di gara di Euro 400,00 IVA esclusa. Con determinazione n. 454 del 20.07.2018 è stato affidato, all' associazione sportiva dilettantistica "A.S.D. PORCELLENGO", la concessione del servizio di gestione

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

dell'impianto sportivo comunale ubicato in Paese, Via Sovernigo n. 9/D, per il periodo 1° agosto 2018 – 31 luglio 2028, alle condizioni tutte previste nella lettera di invito approvata con propria determinazione n. 326 dell'11 giugno 2018. Con Determinazione del Responsabile Servizio Sport n. 356 in data 18-05-2021 si provvedeva a prendere atto, della fusione tra l'U.S. POSTIOMA e l'A.S.D. PORCELLENGO con la nascita della nuova A.S.D. POSTIOMAPORCELLENGO, con sede legale a Paese in Via Postumia Romana 16. Con la medesima determinazione si approvava ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, la modifica dei contratti **n. 587** in data 24/07/2018 "Contratto per la *concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di calcio di paese sito in* via sovernigo n. 9/d – per il periodo 1 agosto 2018 – 31 luglio 2028" e **n. 588** in data 24/07/2018 "C*ontratto per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale* di calcio di paese sito in via Postumia romana n. 16 – per il periodo 1 agosto 2018 – 31 luglio 2028", dando atto che il nuovo contraente è l'Associazione ASD POSTIOMAPORCELLENGO a seguito di fusione delle precedenti Associazioni;

e)

f) **Campo di calcio via Postumia Romana n. 16 località Postioma:** con determinazione a contrattare del Responsabile dell'ufficio Sport n. 327 del 11.06.2018 è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo dedicato al gioco del calcio sito in Via Postumia Romana n. 16 mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50. Con determinazione n. 455 del 20.07.2018, esecutiva, è stato affidato, all' associazione sportiva dilettantistica "A.S.D. U.S. POSTIOMA, la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale ubicato in Paese, Via Postumia Romana n. 16, per il periodo 1° agosto 2018 – 31 luglio 2028, alle condizioni tutte previste nella lettera di invito approvata con propria determinazione n. 327 dell'11 giugno 2018. Con Determinazione del Responsabile Servizio Sport n. 356 in data 18-05-2021 si provvedeva a prendere atto, della fusione tra l'U.S. POSTIOMA e l'A.S.D. PORCELLENGO con la nascita della nuova A.S.D. POSTIOMAPORCELLENGO, con sede legale a Paese in Via Postumia Romana 16. Con la medesima determinazione si approvava ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, la modifica dei contratti **n. 587** in data 24/07/2018 "Contratto per la *concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di calcio di paese sito in* via Sovernigo n. 9/d – per il periodo 1 agosto 2018 – 31 luglio 2028" e **n. 588** in data 24/07/2018 "C*ontratto per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale* di calcio di paese sito in via Postumia romana n. 16 – per il periodo 1 agosto 2018 – 31 luglio 2028", dando atto che il nuovo contraente è l'Associazione ASD POSTIOMAPORCELLENGO a seguito di fusione delle precedenti Associazioni.

2) Per le palestre comunali, sopra elencate al punto A), il Comune ha optato per la gestione diretta. Le palestre vengono concesse in uso alle associazioni sportive che ne fanno richiesta secondo i criteri stabiliti con Delibera di Giunta n..112 del 16.06.2021 e per le tariffe approvate con Delibera di Giunta n. 114 del 24.07.2017. L'introito derivante dalla gestione diretta ammonta ad € 70.000,00 annui.

3) Impianto sportivo Rugby sito in Via Costituzione località Paese: con Deliberazione n. 151/2016 la Giunta Comunale ha concesso in uso e gestione, per il periodo 1° ottobre 2016 - 30 settembre 2031, all'associazione sportiva dilettantistica A.S. Rugby Paese, l'impianto sportivo per il gioco del rugby sito a Paese in Via degli Impianti Sportivi n. 1 ed i campi di allenamento siti a Paese in Via della Costituzione, alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato sub "A" alla medesima deliberazione. Il predetto impianto è stato affidato ai sensi della Legge Regionale

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

11 maggio 2015 n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, che all’art. 26 comma 2 lettera a) prevede la possibilità di affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora vi sia sul territorio di riferimento dell’ente locale un solo soggetto che promuova la disciplina praticabile nell’impianto. In data 30 settembre 2016 n. reg. 498/2016 è stata sottoscritta la convenzione per l’uso e la gestione degli impianti sportivi del Rugby di Paese per il periodo 1.10.2016-30.09.2031.

4) Impianto sportivo tennis sito in Via Olimpia località Paese: con determinazione n. 90 del 19.02.2020 è stata indetta la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per la concessione della gestione degli impianti sportivi e dei locali di pertinenza destinati in via principale al gioco del tennis siti in Paese, Via Olimpia CIG 8216975E44. Con determinazione dirigenziale n. 216 del 9.04.2020 si provvedeva ad aggiudicare alla ditta Centro Calcetto Srl con sede a Treviso (TV) in via Medaglie d’Oro 5 P.I. e C.F. 03333780264 la concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi e dei locali di pertinenza destinati in via principale al gioco del tennis siti in Paese, Via Olimpia per il periodo di 15 anni (decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto presumibilmente giugno 2020- maggio 2034) alle condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare e relativi allegati, approvato con determinazione n. 90 del 19.02.2020 e per un canone di concessione annuo di € 7.000,00 più IVA, al 22%. In data 3 luglio 2020 numero registro 736 è stato sottoscritto il contratto - scrittura privata affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo tennis di proprietà comunale sito in Via Olimpia - CIG: 8216975E44.

C) OBBLIGHI CONTRATTUALI

C.1. CAMPI DI CALCIO

Obblighi del Concessionario:

Il concessionario è tenuto a mantenere l’impianto in buono stato di efficienza e conservazione e di non apportare allo stesso alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione del Comune. In particolare il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a quanto segue:

a) alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo in tutte le parti di cui all'art. 1, ed alla sua custodia;
b) all'apertura e chiusura dell'impianto in occasione di ciascun utilizzo e alla vigilanza nel corso del medesimo utilizzo;
c) alla pulizia di tutti i locali concessi in uso, degli impianti, delle attrezzature e delle aree di pertinenza;
d) alla tracciatura del campo da calcio;
e) allo sfalcio dell'erba e all’eliminazione di piante infestanti dell’impianto e di tutte le pertinenze dello stesso (comprese le rive, dove presenti);
f) al livellamento del terreno, irrigazione e riassetto del tappeto erboso del campo da calcio regolamentare, compresa la semina e concimazione quando necessarie;
g) all'acquisto dei materiali occorrenti per le manutenzioni suddette;
h) al pagamento delle spese relative ai consumi telefonici, idrici e canone fognario, elettrici, di riscaldamento e smaltimento rifiuti.

Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nella composizione dei suoi organi statutari nel corso della vigenza del presente contratto, nonché di mantenere l’iscrizione all’Albo comunale delle associazioni e del volontariato e al Registro delle società sportive tenuto dal CONI Provinciale.

In relazione alla funzione sociale propria dell’attività sportiva, riconosciuta e valorizzata dal Comune, il Concessionario è obbligato inoltre:

a) a dedicare parte della propria attività al settore giovanile, sostenendo almeno una/due squadre di ragazzi;
b) a consentire l'uso dell'impianto ad almeno una squadra di calcio amatori con sede nel Comune di Paese e con prevalenza di iscritti residenti nel Comune stesso.

A tal fine il Concessionario presenta al Comune, entro il mese di ottobre, e comunque prima dell'inizio dell'attività, il programma di utilizzo dell'impianto riferito all'intera annata sportiva.

Nel corso di validità della concessione il Concessionario può realizzare di propria iniziativa opere migliorative e/o manutenzioni straordinarie, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune il quale potrà, eventualmente, apportarvi delle modifiche. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa in materia e con l'ottenimento di tutti i necessari e preventivi pareri ed autorizzazioni, acquisiti a carico del Concessionario.

Il Comune non è comunque tenuto a risarcire o indennizzare il Concessionario qualora lo stesso abbia eseguito lavori di manutenzione straordinaria o interventi di miglioramento dell'impianto stesso. In ogni caso qualsiasi intervento di miglioramento dell'impianto, anche se non accettato dal Comune, entrerà a far parte del patrimonio comunale senza che il Concessionario possa vantare alcunchè, salvo il diritto per il Comune di chiedere al Concessionario la riduzione in pristino, alla quale il Concessionario sarà obbligato nei termini che verranno imposti.

Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune, il quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per l'eventuale interruzione delle attività durante l'esecuzione dei lavori. Il Concessionario può proporre al Comune di provvedere alla loro realizzazione e, in tal caso, il Comune si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese sostenute.

Organizzazione delle attività:

Il Concessionario deve curare il servizio in modo continuativo e giornaliero garantendo la corretta fruibilità degli impianti, una regolare pulizia e una manutenzione costante sui beni immobili, mobili e attrezzature, verificando sempre il corretto ed appropriato uso degli stessi.

Per ogni singola attività il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere l'agibilità, le abilitazioni, le autorizzazioni, le licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti. Il servizio di gestione in concessione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, la salute pubblica e l'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Controlli del Comune

Alla verifica dello stato di mantenimento dei luoghi e delle attrezzature assegnate provvede annualmente l'Ufficio tecnico comunale, alla presenza del Presidente dell'Associazione concessionaria o suo delegato.

C.2 IMPIANTO SPORTIVO DEL RUGBY

Il Comune di Paese ha concesso all'Associazione sportiva dilettantistica "A.S. Rugby Paese" l'uso e la gestione dell'impianto sportivo comunale per il gioco del rugby di Paese, sito a Paese in Via degli Impianti Sportivi n. 1 e dei campi di allenamento, siti a Paese in Via della Costituzione, comprensivi di tutte le attrezzature, dotazioni e quant'altro descritto nello stato di consistenza che sarà redatto all'atto della consegna degli impianti stessi.

L'impianto è stato concesso in uso e gestione al alla predetta Associazione Sportiva dilettantistica Rugby affinché vi possa svolgere la propria attività di organizzazione della pratica sportiva del rugby a livello

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

locale e dilettantistico, come dal *"Piano di utilizzo"* presentato dall'associazione ed allegato alla convenzione stessa. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di destinare l'impianto ad un uso diverso da quello per il quale viene concesso. E' fatto, altresì, assoluto divieto al Concessionario di dare in subconcessione, anche parziale, l'impianto, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, salvo che la subconcessione non venga espressamente autorizzata dal Comune, pena l'immediata risoluzione della presente convenzione ed il diritto del Comune stesso al risarcimento del danno.
Il Comune, previa comunicazione al Concessionario con un preavviso non inferiore a 10 giorni, si riserva il diritto di utilizzo dell'impianto oggetto della presente convenzione in qualsiasi momento per manifestazioni dallo stesso promosse od organizzate, facendo comunque in modo di non interferire con l'attività in esso programmata.
L'Associazione concessionaria è obbligata a consentire l'utilizzo degli impianti alle varie istituzioni scolastiche presenti a Paese senza limitazione alcuna sulla base di un programma di massima mensile che dovrà essere preventivamente comunicato al Concessionario stesso e comunque nell'intesa che detto programma non abbia ad ostacolare l'attività sportiva del Concessionario medesimo. In ogni caso il concessionario deve consentire l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento dei Giochi sportivi studenteschi organizzati dalle istituzioni scolastiche. Il Concessionario, qualora ciò non interferisca con il calendario delle proprie attività, consente l'utilizzo dell'impianto ad altri soggetti che ne abbiano fatto espressa richiesta al Comune, per lo svolgimento di attività, eventi e/o manifestazioni dagli stessi organizzati, secondo le modalità previste nella convenzione stessa. E' ammessa la possibilità di uso occasionale dell'impianto per una o più partite da parte di altre associazioni sportive anche esterne al territorio comunale, previa comunicazione al Comune ai fini dell'autorizzazione e della determinazione da parte della Giunta comunale dell'ammontare di un contributo spese di gestione da corrispondere al Concessionario.
Il canone annuo relativo alla concessione oggetto della presente convenzione viene stabilito in euro 406,50, IVA inclusa, da versarsi presso la tesoriera comunale entro il 30 settembre di ciascun anno.

Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto in buono stato di efficienza e conservazione e di non apportare allo stesso alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione del Comune.
Sono posti a carico del concessionario i seguenti oneri ed impegni:

- la custodia e la vigilanza diurna e notturna del compendio;
- le spese di tutte le utenze: energia elettrica, gas, acquedotto, telefono, fognatura, rifiuti ed ogni altra fornitura per l'ordinato funzionamento del compendio, provvedendo alle diretta intestazione delle stesse a proprio nome;
- la manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento in perfetta efficienza degli impianti sportivi e degli immobili dati in uso e gestione;
- la manutenzione ordinaria delle aree del compendio, comprensiva di pulizia dei viali, raccolta delle foglie, potatura delle siepi, taglio e sostituzione delle piante morte, sfalcio e concimazione dei prati con raccolta dell'erba, eliminazione manuale delle infestanti dalle aiuole, potatura degli arbusti;
- il controllo del corretto funzionamento degli impianti
- tutti gli oneri connessi alla sicurezza (vigilanza, sistemi di allarme ed eventuale video-sorveglianza);
- il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- gli interventi di manutenzione straordinaria necessari in conseguenza di danni provocati dagli utenti e/o da cattivo uso, incuria, trascuratezza nella manutenzione ordinaria, nonché da eventuali atti vandalici;
- la richiesta a propria cura e spese delle prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportive e/o commerciali compatibili con la gestione dell'impianto;

- il rispetto delle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza degli impianti sportivi e di quelle eventualmente imposte dalla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle altre autorità competenti (C.O.N.I. ecc);
- il rispetto e applicazione, nei confronti dei dipendenti o dei soci operatori, del trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Obblighi derivanti dal piano di conduzione tecnica

È allegato alla convenzione il *"Piano di conduzione tecnica"* presentato dall'associazione, nel quale sono meglio descritte tutte le attività a carico del concessionario, così riassunte:

CAMPO "GIANNI VISENTIN" Via Impianti Sportivi 1, Paese TV.
- manutenzione ordinaria e pulizia della tribuna coperta e scoperta;
- pulizia spalti;
- pulizia bagni sottostanti, con apertura al pubblico durante il mercato settimanale del mercoledì;
- pulizia spazi adiacenti (taglio erba e pulizia minima della siepe) compresi gli spazi sulla pubblica via Impianti sportivi;
- installazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;

CAMPI DA GIOCO (n°2)
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione prato con mezzi propri (taglio e smaltimento erba, irrigazione, segnatura campi);
- concimazione campi;
- gestione quotidiana dell'impianto di irrigazione;
- gestione quotidiana dell'impianto di illuminazione;
- gestione straordinaria del prato (arieggiatura, sabbiatura, semina);
- riparazioni impianto di illuminazione (fari, trasformatori, lampadine,...);
- riparazioni impianto di irrigazione;

EDIFICIO SPOGLIATOI:
- manutenzione ordinaria interamente a carico di Rugby Paese;
- manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento, per quanto attiene all'impianto solare, ASD Rugby Paese si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, solamente nel momento in cui sarà stato verificato da parte del Comune il perfetto funzionamento dell'impianto stesso, e sarà effettuato il collaudo della caldaia con relativi certificati e libretti di manutenzione;
- risanamento muri interni dell'edificio;
- risanamento infiltrazioni d'acqua, con risanamento pavimenti;
- sistemazione dei serramenti esterni;
- manutenzione straordinaria;
- tinteggiatura e riparazione delle rotture agli impianti;
- manutenzione straordinaria dell'impianto idraulico

EDIFICIO CLUB HOUSE
- manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della Società, comprese opere di miglioria;

CAMPO "FABIO NICOLETTI" Via della Costituzione, Paese TV.
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione prato con mezzi propri (taglio e smaltimento erba, irrigazione, segnatura campi);
- concimazione campi;
- gestione quotidiana dell'impianto di irrigazione;
- gestione quotidiana dell'impianto di illuminazione;
- gestione straordinaria del prato (arieggiatura, sabbiatura, semina);
- riparazioni impianto di illuminazione (fari, trasformatori, lampadine,...)
- esecuzione di impianto di irrigazione automatizzato, collegato al pozzo già esistente;
- adeguamento a nuove normative dell'impianto di illuminazione (obbligo fari LED,...)

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

CAMPO “GOTTARDO PARISOTTO”Via della Costituzione, Paese TV:
- trasformazione del campo da calcio in campo da rugby, con inserimento delle porte da gioco, e la sistemazione degli spazi di contorno, per mettere in sicurezza la pratica della nuova disciplina;
- manutenzione ordinaria e straordinari;.
- allacciamento del sistema di irrigazione manuale del campo al pozzo esistente;
  esecuzione di impianto di irrigazione automatizzato;

SPOGLIATOI
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- esecuzione di impianto di irrigazione automatizzato, collegato al pozzo già esistente.
- adeguamenti degli impianti;

-SPOGLIATOI EX CALCIO
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;

Il Comune non è tenuto a risarcire o indennizzare il Concessionario nel caso in cui lo stesso abbia eseguito lavori di manutenzione straordinaria o interventi di miglioramento dell’impianto stesso. In ogni caso qualsiasi intervento di miglioramento dell’impianto, accettato dal Comune, entrerà a far parte del patrimonio comunale; in caso contrario sarà obbligo del Concessionario provvedere alla riduzione in pristino. L’Amministrazione ha la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti funzionari comunali, controlli tecnici ed amministrativi sui beni concessi, con riferimenti ai rapporti intercorrenti fra le due parti e descritti nella convenzione. Eventuali inadempienze, regolarmente contestate e non giustificate dal concessionario, consentono al Comune di subentrargli, in tutto od in parte, nell’esercizio della gestione, col diritto di rivalersi nei suoi confronti addebitandogli i maggiori oneri sostenuti dal Comune.

C.3 IMPIANTO SPORTIVO DEL TENNIS

La concessione ha per oggetto la gestione della struttura sportiva destinata al gioco del tennis, situata in via Olimpia a Paese, costituita da:
- n. 2 campi da tennis in terra rossa
- n. 2 campi da tennis con struttura coperta
- spogliatoi con punto di ristoro
- pista di pattinaggio
- piattaforma polivalente recintata
- muro allenamento tennis
- pista per atletica e salto in lungo
- area verde

Ai sensi dell’art.3, comma 1 lett. vv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

La gestione in concessione è stata disposta con l’obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del Comune, con la possibilità di introitare un canone annuo e di realizzare interventi di miglioramento infrastrutturale agli impianti stessi durante la durata della concessione.

Obblighi a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario:

a) l'obbligo di accettare le aree e i locali nelle condizioni in cui si trovano ritenendoli soddisfacenti ed idonei allo svolgimento della propria attività e l'accollo a proprio carico dei lavori di adeguamento

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

dell'impianto e di miglioramento lavori che al termine della concessione resteranno nella piena disponibilità del Comune;
b) la custodia e la vigilanza diurna e notturna del compendio;
c)le spese di tutte le utenze: energia elettrica, gas, acquedotto, telefono, fognatura, rifiuti ed ogni altra fornitura per l'ordinato funzionamento del compendio, provvedendo alle diretta intestazione delle stesse a proprio nome;
d) la manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento in perfetta efficienza degli impianti sportivi e degli immobili dati in concessione. Per quanto concerne l'obbligo di manutenzione ordinaria si precisa che sono compresi nei lavori di ordinaria manutenzione a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti oneri:

d.1) pulizia degli impianti e dei locali oggetto di concessione;
d.2) pulizia delle aree del compendio, comprensiva della pulizia dei viali, raccolta delle foglie, potatura delle siepi, taglio e sostituzione delle piante morte, sfalcio e concimazione dei prati con raccolta dell'erba, eliminazione manuale delle infestanti dalle aiuole, diserbo dei vialetti, potatura di risanamento degli alberi, potatura degli arbusti;
d.3) manutenzione ordinaria impianti elettrici, ovvero sostituzione lampade, prese e spine rotte e/o bruciate (compresa l'illuminazione dei campi da tennis) e dell'impianto di emergenza;
d.4) manutenzione periodica impianti e dotazioni antincendio con tenuta del libretto di manutenzione;
d.5) espurghi e pulizie impianti fognari;

e) la manutenzione straordinaria relativamente ai lavori di adeguamento previsti nel progetto definitivo approvato dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n 221 del 23.10.2019;
f) spese relative a imposte di varia natura connesse all'uso degli impianti stessi e alla loro gestione, quali l'eventuale imposta di pubblicità;
g)tutti gli oneri connessi alla sicurezza (vigilanza, sistemi di allarme ed eventuale videosorveglianza del compendio);
h) il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
i) gli interventi di manutenzione straordinaria necessari in conseguenza di danni provocati dagli utenti e/o da cattivo uso, incuria, trascuratezza nella manutenzione ordinaria, nonché da eventuali atti vandalici;
l) la richiesta a propria cura e spese delle prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportive e/o commerciali compatibili con la gestione dell'impianto;
m) il rispetto delle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza degli impianti sportivi e di quelle imposte dalla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle altre autorià competenti (C.O.N.I. ecc);
n) la comunicazione al Comune, con cadenza annuale ed entro il mese di dicembre, delle attività programmate per l'anno successivo;
o) la trasmissione al Comune, entro il mese di giugno di ogni anno, del bilancio economico consuntivo dell'anno precedente e di una relazione sulle attività svolte l'anno precedente;
p) il rispetto e applicazione, nei confronti dei dipendenti o dei soci operatori, del trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.
Il concessionario è tenuto altresì a:

a) realizzare quanto indicato nell'offerta tecnica;
b) preservare la vocazione dell'impianto rivolta alla disciplina tennistica, continuando l'attività, che attualmente vi si svolge, di incentivazione del gioco del tennis, mediante la promozione di manifestazioni sportive tennistiche, quali tornei, campionati e corsi rivolti ai ragazzi, avvalendosi di propri istruttori;

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

c) garantire la fruizione, comunque controllata, degli impianti sportivi e dei servizi annessi anche ai non soci;
d) mettere a disposizione gratuita, a favore dell'Amministrazione Comunale degli impianti per un numero di 3 giornate all'anno in periodi da concordare preventivamente;

Il concessionario è tenuto inoltre a realizzare, a propria cura e spese, gli interventi migliorativi proposti in sede di offerta.
Il concessionario è responsabile nei confronti del Comune per qualsiasi danno o perdita alla struttura, agli impianti, attrezzature o arredi presenti nell'immobile possa verificarsi in dipendenza dei lavori di adeguamento e di miglioramento come descritti al precedente art. 3.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere alle verifiche in ordine al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Allo scopo nel corso dei lavori possono essere effettuate visite di cantiere da parte del personale del Comune.
Tutte le opere realizzate sopra dette entreranno, al termine della concessione, nel patrimonio del Comune.

Organizzazione delle Attività

Il concessionario deve curare il servizio in modo continuativo e giornaliero garantendo la corretta fruibilità degli impianti, una regolare pulizia e una manutenzione costante sui beni immobili, mobili e attrezzature, verificando sempre il corretto ed appropriato uso degli stessi.
Per ogni singola attività il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni,
Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
Il calendario e l'orario di utilizzo degli impianti deve essere esposto nelle aree di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario. Il concessionario, nell'espletamento del servizio, deve assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato.

Tariffe

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario.
Il Concessionario è obbligato a tenere in luogo ben visibile all'ingresso degli impianti il tariffario per l'utenza.
Al concessionario spettano inoltre tutti gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni varie, connesse all'uso degli impianti, dalla pubblicità effettuata all'interno degli impianti. In merito si precisa che il Concessionario ha facoltà di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture degli impianti sportivi nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinenza comunale. Gli oneri e i proventi della pubblicità sono a carico del concessionario.
L'Amministrazione ha la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti Settori Comunali, controlli tecnici ed amministrativi sui beni concessi, con riferimenti ai rapporti intercorrenti fra le due parti e descritti nel presente capitolato.

D) QUALITÀ DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto comunale, il Comune esercita, tra l'altro, le funzioni relative allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, nonché all'organizzazione e al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato. Premesso, quindi, che il Comune di Paese, per previsione statutaria, sostiene lo sviluppo delle attività sportive e ricreative e del tempo libero, anche nelle sue

forme spontanee, quale mezzo di coesione, di crescita e di aggregazione sociale, le strutture sportive pubbliche costituiscono un servizio fondamentale per lo sviluppo dell'attività fisica dei cittadini, costituendo un importante fattore per il miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica. Con l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi come precisato nei precedenti punti A e B, l'Ente ha inteso proseguire nell'attività di razionalizzazione e riordino del sistema di utilizzo degli impianti sportivi comunali, di ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti sportivi destinati anche in relazione al mutato assetto associativo di alcune associazioni sportive del territorio. Più precisamente tale modalità gestionale consente all'Ente di assicurare una conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico curando al contempo gli interessi e promuovendo lo sviluppo della comunità amministrata. L'attuale modalità di gestione del servizio consente, infatti, di assicurare la costante manutenzione degli impianti sportivi e il loro utilizzo da parte delle Associazioni sportive del territorio, assicurando la possibilità della pratica sportiva su tutto il territorio comunale. Con le modalità di gestione descritte, l'Ente assicura il mantenimento del servizio sul territorio, promuovendo presso la collettività locale la pratica sportiva, quale momento ludico, aggregativo e di socializzazione oltre che come strumento di benessere psico-fisico e assicurando le seguenti finalità:

- concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive;
- valorizzare il coinvolgimento di altri soggetti del territorio di Paese (associazioni, istituzioni pubbliche e private, etc.);
- promuovere e/o favorire le attività agonistiche, riconoscendo gli aspetti formativi che si possono ricavare dall'attività agonistica, anche in relazione al valore sportivo dell'educazione al sacrificio e alla disciplina dell'allenamento;
- promuovere e/o favorire le attività ricreative e sociali per la cittadinanza e le famiglie;
- assicurare la costante manutenzione degli impianti sportivi

Il Responsabile Servizio Sport
Dott.ssa Lilli Tremonti

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

c.a.p. 31038 - Via Sen. Pellegrini, 4
C. fisc./p. IVA 00389950262 - Tel. (0422) 457756
UFFICIO LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

art. 30 D.Lgs 23 dicembre 2022, n. 201

Luci Votive

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

PREMESSA

In data 25/10/2017 al prot.25470 è pervenuta al Comune la Proposta avanzata in conformità all'art. 183, co.15, D.lgs. n.50/2016 dall'Impresa Elettrotecnica C.Lux di Navoni Pietro & C. Srl, volta ad ottenere in concessione, mediante lo strumento della Finanza di Progetto, la gestione per anni 25 e alle condizioni contenute nella proposta stessa, del servizio di illuminazione elettrica votiva cimiteriale con riqualificazione energetica e funzionale degli impianti ed esecuzione di opere cimiteriali.

Detta proposta, completa di Progetto di Fattibilità, Piano Economico Finanziario asseverato, Bozza di Convenzione destinata a regolare i rapporti tra le parti, documento contenente la Specificazione delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione, nonché delle garanzie prescritte dalla sopra richiamata norma, con deliberazione n. 52 del 18/04/2018 è stata dichiarata di pubblico interesse.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, con successiva determinazione n 478 del 01/08/2018 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento, in concessione, del servizio di illuminazione votiva con riqualificazione energetica e funzionale degli impianti esistenti nei cimiteri comunali per la durata di anni 25 ponendo a base di gara la proposta avanzata dal Promotore, approvando altresì i documenti di gara, con diritto di prelazione per il Promotore;

Con determinazione n. 927 in data 21/12/2018 è stato approvato l'esito della procedura di gara ed è stato disposto l'affidamento della concessione alla ditta Elettrotecnica C. Lux S.r.l. C.F./P.IVA 00793560251 con sede in Rione Santa Caterina n. 28/A di Ponte nelle Alpi (BL) alle condizioni contenute nell'offerta prodotta dalla medesima Impresa;

In data 26.03.2019 è stato sottoscritto il contratto di concessione tra le parti, registrato al n. di rep. 634 del 01.04.2019;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 10/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di illuminazione votiva dei Cimiteri comunali siti nelle località Paese, Castagnole, Postioma, Padernello e Porcellengo e dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nei cimiteri comunali di Paese e Porcellengo, presentato dalla ditta Elettrotecnica C-Lux di Navoni Pietro & c. S.r.l. n data 01.04.2019, prot. n. 9242 e prot. n. 9245;

Con determinazione n. 297 in data 29/04/2021 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di illuminazione votiva e abbattimento delle barriere architettoniche nei cimiteri comunali;

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il comune di Paese con la procedura descritta in premessa ha affidato in via esclusiva, ai sensi della normativa vigente, alla ditta Elettrotecnica C. Lux S.r.l. C.F./P.IVA 00793560251 con sede in Rione Santa Caterina n. 28/A di Ponte nelle Alpi (BL), la concessione del servizio di illuminazione votiva con Progettazione Esecutiva e realizzazione della Riqualificazione Energetica-Funzionale degli impianti elettrici votivi nei cimiteri di Paese, Castagnole, Postioma, Padernello, Porcellengo, in conformità al Progetto di Fattibilità posto a base di gara ed al progetto definitivo offerto in tale sede.

La Concessionaria si è assunta il rischio di costruzione e il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera, in base alle modalità descritte nella convenzione di affidamento.

Il Comune si è impegnato a non concedere ad altri nel territorio Comunale analoga concessione. In caso di successivi ampliamenti è stato stabilito che il Comune richiederà alla concessionaria un preventivo a prezzi di mercato per tale nuovo perimetro di gestione e lo affiderà alla medesima ove il preventivo sia ritenuto congruo. In caso di mancato accordo fra le parti sulle modalità di affidamento degli ampliamenti eventualmente da effettuarsi il Comune ha la facoltà, esperita la procedura indicata, di rivolgersi a terzi.

Le eventuali estensioni del servizio dovranno comunque essere rispettose della legislazione in materia, ed in particolare degli articoli 175 e 106 del Codice dei Contratti pubblici all'epoca vigente e di eventuali norme successivamente intervenute.

La Concessionaria si è impegnata a fornire, a richiesta, uno o più punti luminosi a carattere votivo da installare su loculi, ossari, tombe a terra, cappelle e tombe famiglia, garantisce la sostituzione delle lampade fulminate e la manutenzione dell'impianto fino al punto luce sulla tomba, le lampade dovranno stare accese 24 ore su 24 salvo inconvenienti dovuti a forza maggiore o mancanza di energia elettrica.

Rimane impregiudicata per il cittadino la facoltà di servirsi liberamente di altri sistemi di illuminazione (candele, ceri, lumini a batteria ecc..) purché non collegati alla rete elettrica;

Il Concessionario ha preso in carico gli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano. Egli ha dovuto eseguire tutte le opere previste nel Progetto di Fattibilità e le varianti migliorative offerte in fase di gara.

DURATA DELLA CONCESSIONE E FINANZIAMENTO DELLE OPERE

La Concessione ha durata di anni 25 con decorrenza dal 01 aprile 2019 e scadenza il 31 marzo 2044.

La Ditta ha garantito il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla realizzazione delle opere, delle prestazioni professionali, progettazione, validazione, direzione e collaudo dei lavori nonché della gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali per tutta la durata della concessione, senza l'erogazione da parte del Comune di alcun contributo, corrispettivo o indennizzo. Al Concessionario è stato riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente ed in via esclusiva gli impianti realizzati, ferme restando le condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario risultante dal **Piano Economico Finanziario (ALLEGATO 1)** asseverato facente parte dell'offerta economica presentata in sede di gara ed allegato al contratto.

Le parti, in fase di sottoscrizione del contratto hanno reciprocamente dato atto e che il PEF si trovasse in condizioni di equilibrio in quanto sussistevano contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) che finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità).

Allo scadere della Concessione tutti gli impianti realizzati ed indicati nel Progetto Esecutivo approvato diventeranno di proprietà del Comune

INDICATORI DI QUALITA'

Si riporta, sulla base dell'allegato 2 al D.Lgs 201/2022, tabella con individuazione della presenza o meno degli indicatori rilevati nel contratto di concessione in essere:

Qualità contrattuale	**Tipologia indicatore**	**Presenza nel contratto**
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	QUALITATIVO	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	QUANTITATIVO	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	QUANTITATIVO	SI
Tempo di attivazione del servizio	QUANTITATIVO	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	QUANTITATIVO	-
Tempo di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	QUANTITATIVO	-
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	QUANTITATIVO	SI
Cicli di pulizia programmata	QUANTITATIVO	SI
Carta dei servizi	QUALITATIVO	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	QUALITATIVO	SI
Qualità tecnica	**Tipologia indicatore**	**Presenza nel contratto**
Mappatura delle attività relative al servizio	QUALITATIVO	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	QUALITATIVO	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	QUALITATIVO	SI
Accessibilità utenti disabili	QUALITATIVO	SI
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico	**Tipologia indicatore**	**Presenza nel contratto**
Agevolazioni tariffarie	QUANTITATIVO	NO

TARIFFE

Alla Concessionaria competono i canoni di abbonamento e i contributi di allacciamento dovuti dagli utenti nella misura determinata dal contratto sottoscritto e con le modalità previste nel contratto di abbonamento.

Le tariffe sono le seguenti:

il ***Contributo di Allacciamento*** è stabilito in € 5,50 + iva per loculi ossari e tombe a terra e a preventivo per Tombe e Cappelle di Famiglia. Gli impianti sono installati esclusivamente dalla Concessionaria la quale ne assume la responsabilità e la manutenzione. Il sistema speciale di impianto si compone della fornitura e posa del

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

conduttore, della lampadina e del relativo portalampada nonché dell'allacciamento alla rete. Non sono di competenza della Concessionaria la fornitura e posa dei porta lume e relativi accessori, l'utente dovrà provvedervi a sua cura e spese. Chiunque ne faccia richiesta ha diritto di ottenere l'illuminazione elettrica votiva di una determinata sepoltura versando il contributo di allacciamento. La richiesta di allacciamento è presentata dall'utente mediante compilazione di appositi stampati messi a disposizione dalla Concessionaria;

il ***Canone di Utenza*** dovuto dall'utente è stabilito in annui € 8,50+ iva. Nel canone annuale di utenza sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine, il consumo di energia elettrica e la vigilanza della rete e degli impianti. Oltre al canone annuale l'utente deve rimborsare alla ditta concessionaria i diritti di esazione nella misura non superiore a € 1,00. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente in un'unica rata scadente il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la Concessionaria, previa diffida scritta e nuovo termine perentorio di giorni trenta, può senz'altro avviso sospendere l'erogazione di corrente e togliere l'impianto senza diritto per l'utente a indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio viene ripristinato solo dopo il pagamento dei canoni arretrati e del diritto di allacciamento. In caso di ritardato pagamento del canone il Concessionario potrà applicare una penale di € 2,50. La durata dell'abbonamento non può essere inferiore all'anno e s'intenderà automaticamente rinnovata salvo disdetta da inoltrare alla concessionaria almeno un mese prima della scadenza. In caso di cessazione di sepoltura o traslazione della salma in corso d'anno è dovuto il canone solo per i mesi di effettivo utilizzo. L'utente è tenuto alla piena osservanza del Regolamento di utenza che fa parte integrante presente Convenzione sottoscritta con il concessionario.

AGGIORNAMENTO DEI PREZZI –

Il canone annuo di utenza e la quota di allacciamento possono essere aggiornati ogni biennio, nella stessa percentuale, su proposta della Concessionaria o dell'Amministrazione, in base all'aumento calcolato dall'ISTAT-FOI (indice nazionale prezzi al consumo).

La richiesta, formalizzata entro il 30 novembre (a valere per l'anno successivo), dovrà essere approvata dalla controparte, mediante apposito atto, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Decorso il termine di cui al comma precedente, il silenzio della controparte sarà da considerarsi come provvedimento di assenso alla richiesta di revisione. In caso che la Concessionaria non intenda avvalersi della facoltà di revisione di cui al presente articolo dovrà comunque darne comunicazione all'Ente nei termini di cui sopra al fine di verificare eventuali controdeduzioni del medesimo. Tale comunicazione dovrà avvenire nei modi e nei termini di cui al successivo periodo.

La concessionaria con nota prot. 30707 del 18.11.2022 ha richiesto, ed ottenuto mediante silenzio assenso, l'adeguamento ISTAT a partire da gennaio 2023, adeguando le tariffe come segue:

CANONE ANNUALE € 9,69 + IVA;

CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO € 6,27 + IVA

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI –

La Concessionaria, in considerazione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento da eseguire, ha consegnato all'ufficio Tecnico Comunale il in data 01.04.2019 il Progetto Esecutivo.

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

Con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 10/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di illuminazione votiva dei Cimiteri comunali siti nelle località Paese, Castagnole, Postioma, Padernello e Porcellengo e dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nei cimiteri comunali di Paese e Porcellengo, presentato dalla ditta Elettrotecnica C-Lux di Navoni Pietro & c. S.r.l. .

CIRCUITO PRIMARIO Il circuito primario è stato ristrutturato in conformità alle prescrizioni previste dal Progetto, sono stati installati trasformatori di sicurezza a norma, gli stessi dovranno sono stati corredati di interruttori magnetotermici con carico contenuto entro i margini di sicurezza, i trasformatori, con relative apparecchiature perfettamente cablate, sono stati inseriti in apposita cassetta protettiva in materiale plastico autoestinguente posata su piedistallo in cls prefabbricato o fissati direttamente a parete. All'interno della cabina di trasformazione il circuito a 230 volt è stato opportunamente separato dal circuito 24 volt SELV. Tutti i cavi relativi alla parte a 230 volt sono del tipo N1VV-K o FG7–OR per la parte 220 volt. L'impianto è stato dotato di un adeguato impianto di messa a terra.

CIRCUITO SECONDARIO - Le parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza sono state realizzate come segue:

Le linee dorsali sono state realizzate tenendo conto di una caduta di tensione massima del 4%. Per tali linee sono stati utilizzati cavi a norma e specifici per impiantistica cimiteriale marchiati "uso sistema selv", tali cavi sono stati posati in cavidotti.

La protezione magnetotermica delle linee di alimentazione 24V è stata realizzata con interruttori magnetotermici e copre un massimo di 50/60 punti luce.

Tutti i cavi relativi alla parte a bassissima tensione di sicurezza sono del tipo specifici per impiantistica cimiteriale marchiati "Uso Sistema Selv 24 volt – adatti per posa interrata".

I portalampada utilizzati sono conformi a quanto indicato nel progetto. Al fine di garantire la durata nel tempo, non è stato ammesso installare portalampada del tipo per impiantistica civile o previsti per un uso interno.

ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI VOTIVI AGLI AMPLIAMENTI DEI CIMITERI - Qualora durante il periodo di concessione l'Amministrazione Comunale dovesse provvedere ad ampliare o modificare i cimiteri la Concessionaria sarà tenuta, ad integrare a proprie spese gli impianti elettrici votivi estendendoli alle zone ampliate. Gli impianti elettrici votivi aggiuntivi verranno realizzati dal concessionario stesso in conformità alla vigente normativa in materia, ed in particolare la ditta dovrà osservare tutte le prescrizioni tecnico-costruttive che verranno di seguito elencate, con particolare riferimento all'utilizzo di materiali speciali appositamente prodotti per essere installati negli impianti di illuminazione votiva cimiteriale. Il progetto relativo all'ampliamento/nuovo impianto dovrà essere approvato dall'Amministrazione ed i lavori saranno eseguiti sotto la sorveglianza del Comune mentre resterà a carico della ditta la direzione lavori.

OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

Nell'esecuzione del servizio la Concessionaria, avendo manlevato il Comune concedente da ogni e qualsiasi onere e responsabilità civile e penale connessa con la gestione del servizio, ha il dovere di:

a) Osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nella Convenzione nonché i vigenti Regolamenti Comunali riferiti ai servizi cimiteriali;

b) Curare il funzionamento ininterrotto (24 ore su 24) degli impianti, salvo il caso in cui vi siano sospensioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, temporali, calamità naturali, interruzioni della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente fornitore, ecc.);

c) Provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva delle lampade fulminate, rotte o asportate entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione;

d) Riparare ogni manufatto cimiteriale eventualmente danneggiato nel corso di lavori da parte della Ditta concessionaria;

e) Riparare gli impianti comunque manomessi nel corso di operazioni cimiteriali o altri lavori eseguiti per conto del Comune;

f) Consegnare annualmente al Comune l'elenco aggiornato delle utenze;

g) Provvedere a tenere aggiornata una planimetria schematica degli impianti indicandovi i tracciati principali e secondari delle condutture ed apparecchiature elettriche installate;

h) Farsi carico della spese relative alla fornitura di energia elettrica e di tutte le spese relative alla stipula della presente Convenzione;

i) Provvedere alla realizzazione delle opere a favore del Comune facenti parte della Proposta di fattibilità con le migliorie offerte in gara assumendo in toto il rischio e facendosi altresì carico di ottenere autorizzazioni, certificati, permessi, nulla-osta e quant'altro necessario per la costruzione, successiva gestione ed utilizzo degli
impianti.

j) Rendicontare, con cadenza annuale, entro il 31 Gennaio di ogni anno solare all'Ente i seguenti dati:

- Numero di nuovi allacci e disdette nell'anno solare precedente;
- I ricavi dell'anno solare precedente;
- Numero e valore degli eventuali rimborsi erogati;
- Numero di interventi manutentivi effettuati

MODALITA' DI GESTIONE

E' ammessa l'installazione di una o più lampade nello stesso lampadario. Il costo del canone annuo sarà pertanto moltiplicato per il numero delle lampade installate.

E' assolutamente vietata la sostituzione delle lampade o la manomissione degli impianti da parte di privati o di installatori non autorizzati.

Le lampade votive, alimentate da bassissima tensione di sicurezza, rimangono accese giorno e notte e devono essere tutte del tipo approvato nel progetto esecutivo con uguali caratteristiche di colore, luminosità, tensione di alimentazione e potenza.

L'Amministrazione Comunale ha autorizzato la Concessionaria al libero accesso al Cimitero anche durante le ore di chiusura al pubblico, comunque nel rispetto dovuto al luogo. Nel caso di funzioni religiose, durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta sospenderà momentaneamente gli stessi.

L'Amministrazione Comunale ha concesso sull'intera area del cimitero, l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti previo parere

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

dell'Ufficio Tecnico Comunale. Nel caso, comunque, di opere particolari, la Ditta concorderà con l'Ufficio Tecnico Comunale l'eventuale soluzione ritenuta esteticamente e tecnicamente ammissibile.

La Ditta è stata autorizzata alla posa del contatore per la fornitura di energia elettrica nel luogo che verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale e la posa dei moduli fotovoltaici come da progetto approvato e su indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nell'eventualità dell'esecuzione di lavori di qualsiasi genere all'interno del cimitero, l'Ufficio Tecnico Comunale darà notizia alla Ditta segnalando il tipo di intervento che si andrà ad eseguire. A tutela dei propri impianti, la Ditta terrà i contatti con l'Impresa esecutrice dei lavori tramite l'Ufficio Tecnico Comunale. Prima dell'esecuzione di nuovi loculi e di ossari, la Ditta proporrà le soluzioni tecniche da adottare per l'alloggiamento dell'impianto.

Nel caso di ampliamento delle opere cimiteriali, di costruzione di nuovi cimiteri o di rifacimento parziale o totale della struttura impiantistica a seguito di esumazioni o altre cause non imputabili alla Ditta, l'esecuzione di detti lavori dovrà essere effettuata esclusivamente dalla Concessionaria. In ogni caso i nuovi impianti realizzati durante il periodo di efficacia della concessione che non risultano ammortizzati potranno essere riscattati al termine del contratto al valore netto contabile degli stessi, pari al valore iniziale dei medesimi al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici e, comunque, ai sensi di legge.

INADEMPIENZE

In caso di inadempimento alle disposizioni del contratto dovuto a negligenza della ditta, questa sarà tenuta al rimborso agli utenti come segue:

- per ogni utente che non venga allacciato alla rete entro 5 giorni dalla data del pagamento: Euro 5,00 (cinque/00) ad episodio;
- per ogni lampada spenta e non riattivata entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione documentata: Euro 5,00 (cinque/00) ad episodio.

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

CONCLUSIONI

Considerata la forma di gestione del servizio pubblico locale adottata ovvero *l'affidamento o a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica* mediante un *Contratto per la Concessione del Servizio di Illuminazione Votiva nei cimiteri comunali – Intervento di Finanza di Progetto per la progettazione e riqualificazione Energetica-Funzionale degli impianti Elettrici Votivi ai sensi dell'art.183, comma 15, del D.lgs. 18.4.2016, n.* 50, l'Amministrazione Comunale ha perseguito i seguenti obiettivi:

- la riqualificazione energetica-funzionale di tutti gli impianti elettrici a servizio dell'illuminazione votiva e la realizzazione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nei cimiteri comunali di Paese e Porcellengo;

- la gestione del servizio di illuminazione votiva attraverso la fornitura di energia elettrica e la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per garantire l'efficienza degli impianti ed erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti per tutta la durata contrattuale di 25 anni.

I lavori di riqualificazione energetica-funzionale di tutti gli impianti elettrici a servizio dell'illuminazione votiva e la realizzazione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nei cimiteri comunali di Paese e Porcellengo sono stati realizzati con buon esito e nei tempi contrattuali stabiliti.

L'attuale fase di gestione del servizio sta procedendo regolarmente secondo le modalità contenute nel contratto di servizio e ad oggi non è pervenuta all'ente nessuna segnalazione di disservizi da parte dell'utenza.

In ottemperanza all'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 il quale prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per quanto premesso si riscontra che dal punto di vista economico, della qualità del servizio, dell'efficienza e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, al momento attuale l'Amministrazione Comunale può ritenersi pienamente soddisfatta.

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

REGOLAMENTO DI UTENZA:

1. Il servizio d'illuminazione votiva nei cimiteri comunali è esteso a loculi, ossari, tombe a terra e cappelle di famiglia. L'uso di detto servizio da parte dei cittadini non è obbligatorio ma per esigenze tecniche è predisposto su tutte le sepolture, anche se non richiesto.

2. La Concessionaria cura la predisposizione, l'installazione e la manutenzione della lampada votiva con il suo portalampada. Qualunque speciale opera artistica e decorativa da porre sulle lapidi è a carico dell'utente, come pure i lavori di marmista, pittore e decoratore nonché la fornitura e posa del porta lume in bronzo, acciaio, vetro o altro materiale a scelta purchè consentito dal regolamento di polizia mortuaria.

3. Il servizio di illuminazione elettrica votiva sarà concesso a seguito di richiesta fatta dagli interessati alla Concessionaria, presso i propri recapiti, a seguito di pagamento anticipato del diritto fisso di allacciamento che per loculi, ossari e tombe a terra è stabilito in € 5,50 più Iva mentre per Tombe e Cappelle di Famiglia verrà determinato a preventivo in base al tipo di lavoro da eseguire;

4. Oltre a tale diritto l'utente dovrà pagare un canone annuo d'abbonamento, per l'illuminazione fornita tutti i giorni per n.24 ore su 24, per la fornitura dell'energia elettrica e relative tasse, spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, per ricambio delle lampadine nella somma di € 8,50 + IVA. In caso di cessazione di sepoltura o traslazione della salma in corso d'anno sarà dovuto il canone solo per i mesi di effettivo utilizzo del servizio. Nel canone annuale di utenza sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine, il consumo di energia elettrica e la vigilanza della rete e degli impianti. Oltre al canone annuale l'utente dovrà rimborsare alla ditta concessionaria i diritti di esazione nella misura non superiore a € 1,00. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente in un'unica rata scadente il 31 gennaio di ogni anno.

5. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la Concessionaria, previa diffida scritta e nuovo termine perentorio di giorni trenta, potrà senz'altro avviso sospendere l'erogazione di corrente e togliere l'impianto senza diritto per l'utente a indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio sarà ripristinato solo dopo il pagamento dei canoni arretrati e del diritto di allacciamento. In caso di ritardato pagamento del canone il Concessionario potrà applicare una penale di € 2,50.

6. In caso di inadempimento alle disposizioni del presente regolamento la Concessionaria dovrà corrispondere, per ogni utente che non venga allacciato alla

   rete entro 5 giorni dalla data del pagamento, Euro 5,00 (cinque/00) ad episodio;

7. per ogni lampada spenta e non riattivata entro 3 giorni lavorativi dalla

   segnalazione documentata: Euro 5,00 (cinque/00) ad episodio.

8. Gli utenti potranno notificare le eventuali contestazioni alla ditta, che potrà rispondere entro 15 giorni. Qualora la ditta non proceda al pagamento, il Comune avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dalla medesima e a rimborsare direttamente l'utente utilizzando la medesima.

9. La durata dell'abbonamento non può essere inferiore all'anno e s'intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da inoltrare alla concessionaria almeno un mese prima della scadenza.

10. La Ditta si riserva il diritto, avutane l'autorizzazione dall'Amministrazione Comunale, di modificare i presenti canoni di abbonamento e di allacciamento in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

11. Agli utenti è vietato asportare e cambiare lampadine, modificare e manomettere gli impianti, alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita, effettuare attacchi abusivi. Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva ogni altra azione civile o penale a loro carico, riservandosi la Concessionaria il diritto di sospendere il servizio.

12. La Concessionaria effettua periodici sopralluoghi per la verifica del funzionamento degli impianti, l'utente è tuttavia tenuto alla segnalazione di eventuali guasti o anomalie del proprio impianto che sarà ripristinato entro tre giorni dalla segnalazione.

13. L'impresa non risponderà per eventuali momentanee interruzioni di corrente derivanti da mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente produttore ed erogatore, da cause di forza maggiore (temporali, scioperi, atti vandalici ecc. …), da guasti agli impianti che rendano necessaria la sospensione dell'energia per le riparazioni.

IL TITOLARE DI INCARICO E.Q.
Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio
arch. Elisa Spagnol
documento firmato digitalmente

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Via Senatore Pellegrini, 4 – 31038 Paese (TV)
C.F. e P. IVA 00389950262 – Telefono 0422457756 Fax 0422457710

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

Servizi pubblici locali di rilevanza economica
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNI SCOLASTICI 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 E OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI SCOLASTICI 2021/22 – 2022/23 – 2023/24

INFORMAZIONI DI SINTESI	
	Servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Paese, anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 e opzione di rinnovo per ulteriori anni scolastici 2021/22 – 2022/23 – 2023/24
Importo dell'affidamento	**459.673,92+iva (tot. 505.641,32)**
Ente affidante	Comune di Paese (TV) C.F. 00389950262
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica (d.lgs 50/2016)
Durata dell'affidamento	Anni scolastici 3 con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni scolastici
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare	Territorio comunale di Paese Indicazione quantitativa della popolazione interessata dalla fornitura del servizio: circa 310 studenti/alunni

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo	Altafini Alice
Ente di riferimento	Comune di Paese
Area/servizio	Area servizi alla persona – Ufficio Scuola
Telefono	0422457766
Email/PEC	scuola@comune.paese.tv.it
Data di redazione	14.11.2023

SEZIONE A – CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 – Contesto giuridico

Viene di seguito indicata sinteticamente la disciplina regionale e locale della normativa europea e nazionale, in cui si inquadra il servizio pubblico oggetto dell'affidamento:

- D. Lgs. 395/2000 e successivo regolamento di attuazione n. 161/2005;

- D.M. 25.11.2011;
- D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- L.R. 46/1994;
- L.R. 25/1998;
- L.R. n. 11/2009;
- D.M. 18.04.1977, come integrato dal D.M. 13.06.1985;
- D.M. 31.01.1997.

Si applicano altresì tutte le normative in materia anche se qui non espressamente riportate ed anche quelle successive all'affidamento del servizio.

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 – Caratteristiche del servizio

Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, il Comune di Paese assicura il servizio di trasporto scolastico con le caratteristiche di seguito descritte. Il servizio ha natura di servizio pubblico essenziale, volto a garantire il primario diritto allo studio e la sostanziale uguaglianza tra gli studenti.

Il servizio è gestito in appalto da aziende qualificate nel settore dei trasporti di persone con veicoli adeguati per caratteristiche e capienza alle disposizioni di legge vigenti in materia ed al numero degli alunni iscritti e con personale autista in possesso delle richieste abilitazioni.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri di manutenzione, pulizia, verifica e riparazione degli scuolabus. Il servizio consiste nella raccolta degli alunni in punti individuati nel Piano di Servizio, al loro accompagnamento a scuola ed al ritorno allo stesso punto di raccolta al termine delle lezioni.

In ragione alla complessa articolazione del servizio in esame, dovuta alla personalizzazione dei punti di partenza, calendari e orari, il servizio è attualmente esternalizzato in regime di appalto di servizi, dando atto che il Comune di Paese non dispone di risorse umane e strumentali adeguate (personale e automezzi dedicati) per la sua gestione.

L'attuale appalto di servizi affidato alla ATI costituita dalla ditta MOM Spa con sede in Via Polveriera, 1 di Treviso, capogruppo, e la ditta Bonaventura Express srl è in corso di scadenza e, per non pregiudicare la continuità dei servizi fino ad oggi erogati, si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento.

Il servizio è garantito per alunni e studenti della scuola dell'obbligo:

scuola primaria statale "L. Pravato" di Paese;
scuola primaria statale "Treforni" di Paese;
scuola primaria statale "G. Pascoli" di Castagnole;
scuola primaria statale "G. Marconi" di Padernello;
scuola primaria statale "On. A. Visentin" di Postioma;
scuola secondaria di 1°grado "C. Casteller" di Paese;
scuola secondaria di 1°grado di Postioma.

Il servizio è svolto con n. cinque mezzi con capienza adeguata per le linee previste, all'interno del territorio comunale, dal lunedì al venerdì per presunti 50.700 Km annui, per la durata del calendario scolastico regionale. La ditta affidataria inoltre predispone, di concerto con l'Ufficio Scuola, i percorsi e valuta la fattibilità tecnica di eventuali variazioni di percorso o nuove richieste dell'utenza.

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

Gli utenti accedono al servizio previa iscrizione e a fronte del versamento di una tariffa stabilita con deliberazione di G.C. n. 34 del 06.03.2023.

L'obiettivo previsto è di garantire un servizio qualitativamente adeguato sotto il profilo dei seguenti standard:

- Continuità del servizio (intesa come garanzia del servizio per tutto l'anno scolastico, anche in caso di imprevisti, fatte salve criticità che non ne consentono lo svolgimento in sicurezza – ad esempio particolari condizioni meteorologiche avverse);
- Puntualità del servizio (intesa come rispetto del piano di trasporto con tolleranza +/- 5 minuti negli orari stabiliti);
- Accessibilità del servizio (intesa come copertura del territorio comunale in relazine alla mobilità scolastica);
- Sicurezza del servizio (intesa come professionalità del personale impiegato e nella costante manutenzione e pulizia dei mezzi utilizzati nell'appalto).

Per consentire i predetti obiettivi si ritiene necessario affidare in appalto il servizio a ditta qualificata in termini di parco automezzi e di personale.

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

B.2 – Obblighi del servizio pubblico e relative compensazioni

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente appalto, si configura come servizio atipico autorizzato e disciplinato dal D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Dato che la norma in materia fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In *primis*, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza. Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente

calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli stati" del Trattato sul Finanziamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007).

In *secundis*, di puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendentemente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove di parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve interloquire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. Pertanto, sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale ai fini della presente relazione è opportuno evidenziale che, atteso i superiori interessi pubblici, a supporto della frequenza scolastica dei più piccoli, alla mobilità ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre al gestore specifici obblighi di servizio pubblico. Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatore che stabilisca alcuni elementi imprescindibili come il metodo tariffario, rimesso alle definizioni dell'ente, i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio sulla qualità delle prestazioni; in particolare tali esigenze giustificano, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, la definizione degli standard qualitativi e quantitativi di funzionamento a beneficio dell'utenza.

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

Si tratta quindi di obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità nell'anno scolastico), a favore di tutti gli utenti (alunni che ne facciano richiesta) e su tutto il territorio comunale interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Il contratto di servizio prevedrà che il servizio di trasporto scolastico sia da considerarsi di pubblico interesse e non possa essere interrotto. Le interruzioni del servizio dovute a forza maggiore sono ammesse solo dopo che l'appaltatore avrà esperito ogni tentativo per lo svolgimento del servizio.

Per quanto riguarda la compensazione economica, se l'operatore economico chiamato a gestire un servizio pubblico agisse in materia del tutto scevra da condizionamenti derivanti dalla "*mission*" particolare che la natura del servizio pubblico impone esso potrebbe far dipendere la propria offerta esclusivamente dalle regole economiche che governano l'incontro tra la domanda e l'offerta; per questo il committente, in quanto soggetto cui compete la tutela dell'interesse pubblico, è tenuto a riequilibrare lo scompenso economico gravante sul gestore con delle compensazioni economiche a suo vantaggio qualora la prestazione universale non operi un mercato remunerativo della medesima, al fine di consentirne la fornitura secondo le prescrizioni fondamentali che precedono. La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha messo a punto soprattutto con la sentenza Altmark, i principi relativi alle compensazioni economiche, precisando che quando un intervento statale rappresenti una compensazione delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie, per assolvere determinati obblighi di servizio pubblico, tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e, pertanto, poiché detto finanziamento non ha l'effetto di collocare le imprese medesime in una posizione più favorevole rispetto alle loro concorrenti, esso non ricade nell'ambito di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.

Si ritiene che sussistano cumulativamente le quattro condizioni previste dalla sentenza Altmark, per le quali conseguentemente la compensazione del servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato:

- L'impresa beneficiaria incaricata deve definire in modo chiaro gli obblighi di servizio pubblico;
- Il metodo di calcolo della compensazione deve essere definito previamente, obiettivo e trasparente;
- La compensazione non può eccedere i costi pertinenti e un utile ragionevole, cioè non si deve verificare sovracompensazione;
- La scelta dell'impresa da incaricare deve avvenire tramite una procedura di appalto pubblico.

Come evidenziato nella presente relazione, il servizio di trasporto scolastico risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerato mera attività strumentale per l'Amministrazione locale poiché eroga un servizio alla collettività finanziato dalla contribuzione degli utenti sulla base delle tariffe definite dall'ente.

Le tariffe del servizio, stabilite con deliberazione di G.C. n. 34 del 06.03.2023, sono le seguenti:

	primo figlio	**Secondo figlio**	**Terzo figlio**
abbonamento per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado **residenti**	€ 200,00	€ 140,00	€ 110,00
abbonamento per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado **non residenti**	€ 220,00	€ 154,00	€ 121,00

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

Sarà possibile scegliere di pagare con avviso Pagopa in un'unica soluzione oppure in n. 2 rate. La prima rata deve essere versata per intero da tutti gli abbonati. Le riduzioni previste nel caso di più figli abbonati saranno applicate con il pagamento della seconda rata a saldo da versare entro il 30 novembre. La quota va pagata per intero anche qualora si usufruisca parzialmente del servizio , ad esempio solo per l'andata o solo per il ritorno.

In materia, l'art. 3 del succitato D.L. 29 ottobre 2019, 126 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n, 159, che stabilisce che, fermo restando quanto disposto dall' articolo 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, "la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145". Ancora circa la natura essenziale del Servizio in esame, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 25/SezAut/2019/QMIG, ha chiarito che "gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza dei un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano".

Tutto ciò evidenziato, il Servizio di trasporto scolastico, come erogato dal Comune di Paese è da considerarsi un servizio pubblico locale di rilevanza economica, svolto nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico universale secondo la nozione comunitaria, poiché:

- è erogato dietro corresponsione di una tariffa reputata accessibile da parte di un'utenza indifferenziata;
- viene riconosciuto un corrispettivo alla ditta appaltatrice per il servizio effettivamente reso e calcolato sulla scorta di prezzi di mercato concorrenziali individuati dagli organismi di settore nell'ambito della quale la compensazione pubblica non eccede quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. Detta compensazione viene infatti nei limiti dei valori di mercato ragionevoli e concorrenziali (oltreché oggetto di negoziazione a basse d'asta) individuati dagli organismi di settore.

SEZIONE C – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 – Specificazione della modalità di affidamento prescelta

Il Comune di Paese ha ritenuto che, nel caso di specie, lo strumento **dell'appalto di servizi mediante procedura aperta**, ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 sia la più adeguata forma di affidamento del servizio, consentendo attraverso la concorrenzialità tra operatori economici, la comparazione di progettualità qualificate e specializzate, con l'obiettivo di selezionare la proposta che esprima la maggior capacità tecnico/professionale utilizzando il criterio di aggiudicazione quello

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. La centralità degli aspetti qualitativi del servizio determina altresì la scelta da attribuire il 70% del punteggio disponibile per la valutazione delle offerte alla parte di esse contenente gli elementi tecnico/progettuali ed il restante 30% alla parte relativa al prezzo.

L'affidamento mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 prevede che *"1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché' queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati".* A titolo di precisazione il ricorso all'affidamento a mezzo di appalto di servizi e non di concessione, si giustifica dalla lettura delle linee Anac che indicano nel 49% il limite di contributo economico tramite denaro o beni immobili che la stazione appaltante può conferire al privato per sostenere il piano economico per la realizzazione dell'opera o del servizio.

SEZIONE D – MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 – Risultati attesi

La modalità di affidamento prescelta è stata motiva in termini di efficacia ed economicità per la natura progettuale delle prestazioni da effettuare. Infatti, le vigenti normative in materia pongono in capo ai Comuni una serie di compiti volti a favorire il godimento del diritto allo studio e il funzionamento delle scuole dell'obbligo.

Il servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale è un servizio attivo da diversi anni e fino alla fine del corrente anno scolastico (30.06.2024) tale servizio è gestito con affidamento in appalto all'ATI costituita dalla ditta MOM Spa con sede in via Polveriera, 1 di Treviso, capogruppo e la ditta Bonaventura Express srl.

L'affidamento con il modello gestionale di cui sopra si è imposta come scelta privilegiata in grado di massimizzare non solo i vantaggi economici per l'Ente per mezzo di economie di scala, ma anche la qualità nei confronti dell'utenza, perseguendo i seguenti vantaggi di:

- assestamento dei livelli di qualità del servizio in ordine alla regolarità e continuità della sua erogazione nonché specializzazione dell'organizzazione;
- maggiore flessibilità nella gestione del personale con natura del rapporto di lavoro privato e rapidità ed efficacia nell'adattare l'organico degli addetti al numero dei piani di lavoro;
- certezza e tempestività nel garantire la continuità negli interventi in caso di assenza del personale titolare dei casi, indipendentemente dalla sua durata e causa;
- efficienza della pianificazione ed esecuzione degli interventi formativi necessari per aggiornare il personale e rispondere adeguatamente ai bisogni della tipologia dell'utenza.

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024

D.2 – Comparazione con opzioni alternative

Si è ritenuto che le opzioni alternative previste (società mista, in house, gestione in economia) nel mercato/settore di riferimento, non siano percorribili per il Comune di Paese e per le condizioni del mercato nello specifico settore di riferimento. Con la modalità di affidamento prescelta, attribuita all'affidatario, tra l'altro, la messa a disposizione dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio e la loro manutenzione, e la messa a disposizione di personale adeguatamente formato e qualificato, il cui costo sarebbe insostenibile per l'Ente in relazione alla vigente normativa sia assunzionale sia contabile, o comunque comporterebbe una significativa maggiorazione degli oneri per la finanza pubblica a parità di servizio erogato in termini di qualità.

D.3 – esperienza della gestione precedente

Il servizio è attualmente gestito con appalto di servizio. Le tariffe sono introitate dal Comune di Paese, che gestisce le iscrizioni e la relazione con l'utenza. Tale gestione è risultata adeguata a monitorare la qualità del servizio sia dal punto di vista degli standard tecnici, che per quelli che riguardano la comunicazione e il rapporto con il cittadino.

Piano economico sintetico del servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2023/2024

Valore stimato del contratto d'appalto	Tasso di copertura del costo contrattuale previsto
€ 181.937,10	36,13%

Risultati della gestione del medesimo servizio per l'a.s. 2022/2023

Valore del contratto	Tasso di copertura del costo contrattuale previsto
€ 166.577,06	29,23%

Risultati della gestione del medesimo servizio per l'a.s. 2021/2022

Valore del contratto	Tasso di copertura del costo contrattuale previsto
€ 183.866,18	28,03%

D.4 – Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La scelta della durata triennale con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici, per le motivazioni sopra descritte, si motiva in termini di efficacia ed economicità per la natura progettuale delle prestazioni da effettuare.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

Non sussiste il caso

Paese, 29.11.2023

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO SCUOLA
Dott.ssa Alice Altafini
(documento firmato digitalmente)

Comune di Paese - Protocollo 0000495 del 08-01-2024